

ORIGINALE



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:  
Tutela della Salute e  
Politiche Sanitarie

Deliberazione n. 228 della seduta del 14 MAG 2012

Oggetto:

Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente e semi-permanente.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: Dirigente Generale

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente		X
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente		X
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il responsabile del procedimento  
(se diverso dal dirigente di Servizio)  
Dr. Edoardo Malacaria

Il dirigente di settore  
Dr. Luigi Rubino Curia

## LA GIUNTA REGIONALE

**Premesso che** la necessità di disciplinare le pratiche di tatuaggio e piercing, fenomeno in costante aumento e molto diffuso soprattutto tra gli adolescenti, deriva dalla considerazione documentata da evidenze scientifiche, che l'esercizio di tali attività se non viene eseguito nel rispetto di misure igieniche e condizioni di sicurezza comporta l'esposizione a fattori di rischio chimico e biologico, costituendo un pericolo concreto per la salute pubblica e per gli operatori addetti.

**Che** numerosi studi epidemiologici, infatti, hanno dimostrato che le pratiche estetiche di tatuaggio e piercing sono fonti di infezioni localizzate o sistemiche causate dalla trasmissione di agenti patogeni, conseguenti principalmente all'impiego di aghi o di strumenti taglienti non opportunamente sterilizzati in assenza di procedure o ambienti di lavoro igienicamente sicuri.

**Che** è stata altresì documentata l'insorgenza di patologie sistemiche non infettive, attribuibili all'assorbimento di sostanze tossiche o allergizzanti utilizzate per la pigmentazione del derma.

**Che** al fine di tutelare la salute pubblica si ravvisa l'urgenza di definire e promuovere le azioni necessarie e i comportamenti utili a prevenire i possibili rischi sanitari che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti estetici oggetto del presente documento.

**Che** sulla base delle indicazioni dettate dal Ministero della Sanità con le "Linee Guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", emanate con la circolare 05.02.1998 n. 2.9/156 e la circolare 16.07.1998 n.2.8/633 "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità relativi alla circolare 05.02.1998 n. 2.9/156", si intende regolamentare l'attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente e trucco semi permanente, per quel che riguarda i requisiti professionali, strutturali e strumentali nonché definendo le procedure atte a prevenire e ridurre i rischi per la salute derivanti da un esercizio scorretto o inadeguato delle pratiche di tatuaggio e piercing, fornendo al contempo una più corretta informazione all'utente.

**Che** la regolamentazione dell'attività di tatuaggio e piercing va ricondotta, nel rispetto e a tutela della salute pubblica, alla disciplina nazionale vigente per barbieri, parrucchieri e mestieri affini, che prevede l'attribuzione di poteri formali e l'emissione di provvedimenti amministrativi in capo al Comune.

**Che** i parametri igienico-sanitari, strutturali ed organizzativi sono previsti nei regolamenti comunali di igiene, ovvero nei regolamenti specifici attuati ai sensi dell'art.1 della L.161/63 e s.m.i. che disciplinano le attività di barbieri, di parrucchiere e mestieri affini;

**Considerata** la necessità urgente di regolamentare la normativa regionale in materia di tatuaggio e piercing per offrire una più corretta informazione all'utente;

**Ritenuto** di approvare l'allegato documento "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente e semi-permanente"; che prevede a:

- Definire le misure igieniche e preventive, le prescrizioni igienico-sanitarie per ridurre i rischi di patologie ed infezioni, la vigilanza ed il controllo da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali;
- Fornire corrette e precise indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing sulle modalità tecniche e sui rischi connessi;

- Dare indicazioni agli operatori;
- Stabilire i contenuti della formazione che la Regione Calabria provvederà, attraverso opportuni corsi, a programmare per coloro che intendono svolgere le attività di tatuaggio e piercing;
- Predisporre moduli in forma di allegati, relativi a:
  - A) Autocertificazione per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
  - B) Consenso informato;
  - C) Informazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing;
  - D) Indicazioni per gli operatori;
  - E) Corso di Formazione Regionale;
  - F) Documentazione da tenere a disposizione delle Aziende Sanitarie Provinciali;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

**Viste** le Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; Circolare 05.02 1998 n. 2.9/156 e Circolare 16.07.1998 n. 2.8/633 "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità" relativi alla Circolare 05.02.1998 n. 29/156;

**Visto** il Decreto Ministeriale 28/9/1990: "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private";

**Vista** la Legge 40/2007 che converte in legge con modificazioni il D. L. 7/2007 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

**Vista** la Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti";

**Visto** il DPR 447/91: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 in materia di sicurezza degli impianti";

**Visto** il Decreto Ministeriale 37/2008 "Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

**Visto** il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**Visto** il Decreto Legislativo 152/2006 "Nuovo Codice dell'Ambiente";

**Visto** il DPR 15/7/2003 n.254 "Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari";

**Vista** la Norma Europea UNI EN 1810 del 18 settembre 2002: " Oggetti metallici che vengono inseriti (piercing) in parti perforate del corpo";

**Vista** la Risoluzione ResAP(2008)1, del Consiglio d'Europa sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente, del 20 febbraio 2008;

**Vista** la legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**Su proposta** del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

**DELIBERA**

7

**di approvare** il documento "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente e semi-permanente" e gli allegati A,B,C,D,E ed F, che sono parte integrante e sostanziale;

**dare mandato** alle Amministrazioni Comunali, affinché provvedano entro centoottanta giorni, all'adeguamento dei propri regolamenti tenendo conto di quanto previsto nelle linee guida ed allegati;

**di disporre** che le Aziende Sanitarie Provinciali, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di controllo, verifichino ed attuino le procedure previste dal presente provvedimento;

**di disporre** altresì, che le Aziende Sanitarie Provinciali forniscano ampia divulgazione dei contenuti del presente atto ad enti e soggetti interessati dal provvedimento;

**di dare mandato** al competente settore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie per la attività correlate ai contenuti del presente provvedimento;

**di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali;

**di notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, all'ANCI Calabria;

**di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente e sul sito web tematico.

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

**LINEE GUIDA  
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO, PIERCING, TRUCCO  
PERMANENTE E SEMI-PERMANENTE**

**1. ADEMPIMENTI TECNICI**

Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida del Ministero della Sanità relative alle "procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" si è ravvisata la necessità di elaborare, in ambito regionale, delle linee guida riguardo all'accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, all'adeguatezza della relativa strumentazione, nonché all'idoneità degli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

Viene disciplinata altresì, la pratica estetica definita come: trucco permanente o semipermanente.

**2. RISCHI DERIVANTI DALLE PRATICHE DI TATUAGGIO E PIERCING E LORO PREVENZIONE**

**2.1 DEFINIZIONI**

Per **tatuaggio** si intende la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi e qualsiasi altra tecnica, al fine di formare disegni o figure indelebili e permanenti.

Per **piercing** si intende la perforazione cruenta e più o meno dolorosa di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altri oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Il **trucco permanente o semi-permanente** consiste nell'introduzione negli strati superficiali del derma di pigmenti colorati mediante aghi, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia, pertanto i contenuti delle presente linee guida valgono anche per coloro che esercitano tale attività.

**2.2 POSSIBILI COMPLICAZIONI A SEGUITO DI TATUAGGIO O PIERCING**

Le complicazioni più frequenti correlate alle attività di tatuaggio e i piercing sono: le infezioni, le reazioni allergiche, i granulomi, i cheloidi.

a) Infezioni: durante l'applicazione di un tatuaggio o di un piercing diversi agenti microbici possono arrivare al sangue tramite gli strumenti utilizzati, se questi sono stati contaminati. La contaminazione è dovuta al mancato rispetto dei principi di asepsi durante l'esecuzione delle prestazioni come ad esempio: la scarsa igiene ambientale, l'inadeguato lavaggio delle mani, il mancato uso di tecniche asettiche "no touch", inadeguata preparazione dell'area cutanea interessata, uso di materiali o strumenti di lavoro non sterili, incidenti durante l'esecuzione delle prestazioni come ad esempio le punture o i tagli accidentali con strumenti infetti.

Le infezioni possono essere causate da:

- batteri molto diffusi e pericolosi quali : Stafilococco, Streptococco, Pseudomonas Aeruginosa;
- Funghi;
- virus quali: virus dell'Epatite C, dell'epatite B, HIV, ecc..

Le modalità di trasmissione delle infezioni possono essere diverse ad esempio:

- le attrezzature non vengono adeguatamente pulite tra una procedura e la successiva;
- strumenti puliti e/o sterili vengono in contatto con quelli già usati;
- strumenti puliti e sterili vengono appoggiati su superfici sporche;

Anche il materiale e gli strumenti da sottoporre a disinfezione chimica ad alto livello devono seguire la procedura di sanificazione di cui al punto precedente; l'esposizione al germicida verrà effettuata seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o della apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici;

7. Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:

- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- gli aghi siano rigorosamente monouso;

8. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici, sterili. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito, secondo le precauzioni di cui al D.M. 28.9.1990.

9. Nelle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola da piercing), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti;

10. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o preorecchini ( il preorecchino è il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare), acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati: data di esecuzione della sterilizzazione con relativa data di scadenza; metodo di sterilizzazione; composizione metallica percentuale.

11. Dopo l'esecuzione del piercing l'eventuale sangue fuoriuscito deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e, successivamente alla pulizia l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione;

12. Durante l'attività è d'obbligo indossare camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;

13. Dopo ogni intervento i materiali monouso e quelli utilizzati per il tamponamento e le medicazioni devono essere correttamente smaltiti secondo le vigenti normative (DPR 254/2003, D.Lvo n. 152/06);

14. La vaccinazione anti epatite B è raccomandata per tutti gli operatori;

15. I locali devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni igieniche;

16. L'operatore deve dimostrare, attraverso idonea documentazione, la provenienza dei colori e dei pigmenti usati per il tatuaggio, nonché dei gioielli o oggetti - di metallo o di altra composizione - utilizzati per il piercing, al fine di garantirne la rintracciabilità.

17. Sono vietate la detenzione e la somministrazione di farmaci e prodotti anestetici.

#### 4. REQUISITI STRUTTURALI MINIMI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'attività di tatuaggio, piercing e di trucco permanente o semipermanente va svolta in ambienti appositamente dedicati ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati. Essere in possesso del certificato di agibilità e destinazione d'uso.

Detta attività può essere esercitata negli stessi locali in cui si svolge l'attività di estetica o di onicotecnica, purché la dotazione dei locali necessaria all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing sia diversa da quella dedicata alla attività di estetica.

## 5. PROCEDURE IGIENICHE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prima dell'inizio dell'intervento di tatuaggio e piercing, occorre procedere ad una accurata preparazione dell'area di lavoro allontanando tutto il materiale non necessario alla attività, adottando le misure di asepsi di seguito indicate:

1. allestimento del piano di lavoro: il piano di lavoro va ricoperto preferibilmente con telino monouso sterile e attrezzato con contenitori monouso. Si ricorda che i contenitori per i colori usati devono essere monodose;
2. vanno adottate tecniche "no touch" nella manipolazione degli strumenti di lavoro, con particolare riguardo agli aghi e ai taglienti monouso, in modo di evitare ogni possibile contaminazione delle parti taglienti o perforanti degli strumenti di lavoro.

## 6. INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, che vanno lavati separatamente da quelli personali.

Durante l'esecuzione delle prestazioni e nel caso di utilizzo di prodotti chimici, prodotti di pulizia e disinfezione, occorre utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale; tali dispositivi dovranno essere conformi alle norme di sicurezza vigenti.

Vanno sempre utilizzati durante l'esecuzione delle diverse prestazioni effettuate sul cliente, camice monouso, guanti monouso e/o sterili mascherina e preferibilmente occhiali protettivi.

## 7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I CLIENTI

Per ogni cliente vanno previsti a seconda del tipo di trattamento o prestazione:

- sopravesti o idonee protezioni atte a proteggere gli indumenti del cliente;
- protezioni monouso per la poltrona o il lettino.

## 8. MANIPOLAZIONE ED ELIMINAZIONE DI AGHI E TAGLIENTI

Aghi e taglienti rappresentano la causa principale di incidenti con esposizione a malattie trasmissibili con il sangue, pertanto:

1. gli aghi e gli strumenti taglienti non riutilizzabili devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alla puntura, subito dopo l'uso, senza essere reincappucciati, né piegati o spezzati volontariamente;
2. detti contenitori devono essere collocati nelle immediate vicinanze della zona operativa;
3. gli aghi e i taglienti vanno inseriti nel contenitore senza spingere forzatamente, per evitare di ferirsi;
4. il contenitore, una volta pieno, va richiuso accuratamente e va riposto nel deposito temporaneo per i rifiuti speciali fino alla consegna alla ditta autorizzata allo smaltimento.

## 9. LAVAGGIO DELLE MANI

Le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

Le mani devono essere sempre curate e le unghie devono essere corte.

Durante il lavoro si raccomanda, inoltre, di non indossare anelli, bracciali e orologi e di proteggere eventuali abrasioni o ferite sulle mani.

I diversi tipi di lavaggio sono:

1. lavaggio semplice (o sociale): va effettuato prima di ciascun cliente con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso;
2. lavaggio antisettico: è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale biologico, dopo il lavaggio sociale. Va usato un prodotto specifico (ad esempio a base di clorexidina): le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa 40 - 60

IL DIRIGENTE DI SETTORI

Dr. Luigi Rubino CURIA

Su ogni confezione vanno riportati (meglio se con un'etichetta autoadesiva) i seguenti dati:

- data della sterilizzazione e data di scadenza;
- codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione;
- numero progressivo del ciclo di sterilizzazione.

Gli strumenti, una volta confezionati, vanno appoggiati sugli appositi vassoi portaoggetti, unitamente all'indicatore chimico/biologico di sterilità, ed inseriti in autoclave. Successivamente, va avviato il ciclo di sterilizzazione, rispettando i valori di pressione, tempo e temperatura di esposizione indicate dal produttore.

## 12. REGISTRO DI STERILIZZAZIONE

E' uno strumento di rintracciabilità che avalla la corretta procedura di sterilizzazione dei strumenti/materiali usati sui clienti. E' un documento cartaceo (per esempio registro, quaderno ecc.) che deve essere conservato per un periodo di 5 anni.

Sul registro devono essere riportati per ogni ciclo di sterilizzazione i dati forniti dall'autoclave:

- registrazione dei parametri fisici;
- data di sterilizzazione;
- numero del ciclo di sterilizzazione.;
- test di sterilità effettuato/i ;
- data e firma dell'operatore.

## 13. DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

Sebbene la disinfezione ad alto livello garantisca l'inattivazione di tutti i microrganismi e delle spore batteriche nella pratica di tatuaggio e piercing è raccomandata la sanificazione degli strumenti e dei materiali con le procedure di sterilizzazione sopra indicate.

I materiali che non possono essere sterilizzati in autoclave devono essere disinfettati ad alto livello e sottoposti alla seguente procedura:

1. vanno immersi in soluzioni disinfettanti di comprovata efficacia dopo aver verificato la compatibilità dei materiali con il prodotto utilizzato; la soluzione va preparata seguendo le indicazioni del produttore e i materiali vanno mantenuti immersi nella soluzione alla temperatura e per il tempo indicato dal produttore stesso. Possono essere utilizzati - l'ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm,

- la glutaraldeide al 2%, o altro germicida con le diluizioni e il tempo di contatto previsto dal produttore per la disinfezione ad alto livello.

2. una volta disinfettati, i materiali vanno sciacquati con acqua sterile e posti ad asciugare su teli monouso.

## 14. SANIFICAZIONE LOCALI E ARREDI

La sanificazione si ottiene con l'esecuzione in successione delle seguenti azioni:

1. rimozione dei residui grossolani: va effettuata con la spazzatura ad umido o con l'aspirapolvere per evitare di sollevare la polvere;

2. detersione: va effettuata con l'utilizzo di panni umidi imbevuti di detergente e consente di rimuovere con una semplice azione meccanica più dell'80% dei microbi presenti;

3. risciacquo: si effettua con panni puliti e imbevuti di acqua e consente l'allontanamento dello sporco, dei microbi e dei detergenti usati;

4. eventuale disinfezione nel caso di contaminazione con liquidi biologici. La disinfezione deve essere sempre preceduta dalla detersione e dal risciacquo perché lo sporco o la presenza di materiale organico ostacola l'effetto del disinfettante sui microbi presenti.

La biancheria riutilizzabile deve essere lavata utilizzando additivi ad azione ossidante (es. perborati, ipocloriti), sciacquata ed asciugata. E' consentito il ricorso a una lavanderia professionale.

La biancheria pulita, va conservata in luogo asciutto e appropriato, come ad esempio un armadio richiudibile, per evitare il contatto diretto con l'ambiente e la polvere.

## 16. ESECUZIONI DELLE PRESTAZIONI: AZIONI

- Lavatevi le mani.
- Preparate il piano di lavoro.
- Preparate tutto il materiale occorrente e disponetelo accanto al piano di lavoro.
- Frizionate le mani con gel alcolico e indossate guanti puliti.
- Preparate il materiale necessario alla prestazione (strumenti, colorazioni, contenitori monouso ecc.) con tecnica no-touch: non toccate nessuna delle componenti essenziali (es. aghi, interno dei contenitori), ma toccate le parti non essenziali (es. manipoli, esterno dei contenitori) con tranquillità.
- Toglietevi i guanti e lavatevi le mani.
- Quando siete pronti avvicinatevi al cliente e iniziate le procedure.
- Assicuratevi che la zona del corpo dove lavorate non mostri segni di infezione o lacerazione.
- Indossate un paio di guanti sterili.
- Disinfettate il campo operatorio.
- Eseguite la procedura di lavoro.
- Smaltite tutti i taglienti e altro materiale in modo sicuro.
- Toglietevi i guanti e lavatevi le mani.

## 17. IDONEITA' SANITARIA DEGLI OPERATORI ED INIZIO ESERCIZIO ATTIVITA'

### 17.1 IDONEITA' SANITARIA SOGGETTIVA

Gli operatori addetti a tatuaggio e piercing devono avere i seguenti requisiti professionali:

- avere compiuto il 18° anno di età,
- essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare la suddetta attività,
- essere adeguatamente formati sugli aspetti igienico sanitari e di prevenzione al fine di minimizzare i rischi sanitari per le persone che si sottopongono a tali pratiche.

Allo scopo di favorire l'acquisizione di principi igienico-sanitari basilari e l'adozione, pertanto, di pratiche più sicure in termini di riduzione di rischi infettivi e di danno all'apparato cutaneo, si prevedono corsi di formazione specifici obbligatori, sia per quanti già eseguono prestazioni di tatuaggio e piercing, sia per i soggetti che intendono avviare tali attività.

Tali Corsi possono essere realizzati dalla Regione Calabria, dalle ASP o da altro organismo accreditato ed autorizzato dalla Regione Calabria e proposti a tutti gli operatori del settore, con obbligo di frequenza e attestato di superamento dell'esame finale; i contenuti del corso sono riportati nell'allegato.

L'Azienda Sanitaria Provinciale, puo' stipulare convenzioni con enti ed associazioni, accreditate, cui affidare la gestione e l'organizzazione dei corsi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr. Luigi Ruffino CURIA

l'attività, e copia della convenzione stipulata con ditta autorizzata per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali contaminati;  
- attestato di frequenza, con esito finale positivo, del corso di formazione professionale.  
In attesa dell'istituzione dei corsi di formazione professionale, il richiedente sottoscriverà autocertificazione in cui dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta e di impegnarsi a frequentare il corso non appena verrà istituito.  
**Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.**

### 18.3 ATTIVITA' PROMISCUE

L'attività di tatuaggio e piercing può essere svolta anche unitamente all'attività di estetica o di parrucchiere/barbiere, nella medesima sede, dallo stesso operatore o in forma di società previste dalla legislazione vigente, a condizione che il singolo operatore, o i singoli soci che esercitano le distinte attività, siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Gli immobili, inoltre come soprariachiamato, nel quale si esercitano le diverse attività devono essere dotati dei locali necessari all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing distinti da quelli dedicata alla attività di estetica o acconciatore.

La foratura del lobo dell'orecchio può essere eseguita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all'interno di altre attività commerciali, coerenti con l'oggetto da applicare (esercizi di oreficeria, di gioielli e bijoux, farmacie, ecc.), purchè sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni indicate nel paragrafo relativo all'effettuazione del piercing del lobo dell'orecchio.

### 19. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Atteso che è vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, la stessa è consentita solo in casi di manifestazioni dimostrative previo parere favorevole da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'organizzatore trasmette al Comune una dichiarazione di inizio attività attestando la presenza dei seguenti requisiti:

- a) predisposizione di apposite aree destinate in via esclusiva all'attività di tatuaggio o di piercing, che devono essere separate e delimitate mediante pareti anche trasparenti. Le pareti e i pavimenti devono essere realizzati in materiale facilmente lavabile, disinfettabile ed impermeabile;
- b) predisposizione di un'area di servizio, rispondente ai requisiti di cui alla lettera a), destinata al lavaggio e all'sterilizzazione degli strumenti utilizzati dagli operatori;
- c) presenza di attrezzature per lo svolgimento dell'attività;
- d) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi DPR 15/7/2003 n.254 "Disciplina rifiuti sanitari";
- e) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.

Alla Dichiarazione di inizio attività deve essere allegato l'elenco degli operatori addetti all'esercizio delle attività dichiarate con l'indicazione completa delle generalità e con l'attestato di idoneità professionale.

Il Comune invia la comunicazione unitamente alla richiesta di parere igienico-sanitario all'ASP almeno sette giorni (7) prima dell'evento dimostrativo. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione ASP, rilascia il parere dopo aver verificato l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

Le attività di tatuaggio e piercing o trucco permanente così come le operazioni di sterilizzazione, dovranno essere effettuati mediante la strumentazione e con le relative modalità indicati nella presente Delibera.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr. Luigi Robbins *LRB*

## **21. PRESCRIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL PIERCING DEL LOBO DELL'ORECCHIO**

Per eseguire la foratura del lobo dell'orecchio è necessario osservare le prescrizioni indicate di seguito:

### **21.1 Dispositivi di foratura**

La foratura del lobo dell'orecchio è possibile esclusivamente tramite l'utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato ovvero a cartuccia protettiva. L'elemento forante deve venire a contatto con la pelle dell'orecchio attraverso i dispositivi suddetti.

I dispositivi per la foratura dell'orecchio ed i relativi pre-orecchini, si presentano confezionati in blister sterile, e sono progettati per praticare la foratura dell'orecchio nelle zone del lobo e della cartilagine auricolare piatta, tra l'elice e l'antelice, del padiglione auricolare.

### **21.2 Postazione di lavoro**

La postazione minima di lavoro per eseguire il piercing del lobo dell'orecchio comprende:

- Una sedia con braccioli ad altezza regolabile o comunque la cui altezza permetta all'operatore di lavorare comodamente;
- Un piano d'appoggio con superficie liscia lavabile e disinfettabile su cui posare l'occorrente per il piercing;
- Un vassoio ed un contenitore di plastica per ospitare l'attrezzatura.

L'esecuzione del piercing deve essere attuata in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.

### **21.3 Modulo per il consenso e la Registrazione degli interventi**

Prima dell'esecuzione del piercing, il cliente deve sottoscrivere il modulo per il consenso informato e la registrazione dell'intervento sull'apposita scheda.

Nel caso di minori di anni 14 il consenso viene sottoscritto da colui che esercita la potestà genitoriale.

Al cliente viene rilasciato un modulo con le informazioni relative alla pratica del piercing e ai rischi correlati, e contenente le avvertenze circa l'importanza di un'attenta ed assidua igiene della zona trattata nei giorni successivi all'intervento di foratura.

### **21.4 Requisiti minimi dell'operatore**

Il soggetto che esegue la foratura del lobo dell'orecchio:

- deve avere almeno 18 anni di età;
- conoscere le basilari nozioni di igiene;
- conoscere bene il funzionamento del dispositivo;
- utilizzare pre-orecchini in confezioni sterili che rispettino le direttive riguardanti la biocompatibilità dei materiali.

### **21.5 Modalità di conservazione dei dispositivi**

Il soggetto che esegue la foratura del lobo dell'orecchio è tenuto a:

- mantenere i dispositivi in buono stato di funzionamento;
- conservare i dispositivi in luogo pulito e asciutto;
- aprire le confezioni solo al momento dell'uso,
- utilizzare i dispositivi nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.

### **21.6 Preparazione e foratura**

Prima di eseguire la foratura del lobo dell'orecchio l'operatore deve:

- far sedere il cliente;

B. DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr. Luigi Ruffini CURIA

della loro attività al fine di evitare i rischi sopra esposti, ed infine le tecniche più adeguate per non nuocere alla salute del cliente.

Per essere iscritti al corso gli aspiranti dovranno avere:

- un'età non inferiore ai diciotto anni;
- conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o qualifica professionale ottenuta attraverso un corso triennale di formazione professionale;

Sulla base delle indicazioni suggerite dalle linee guida ministeriali circa le caratteristiche ed i requisiti minimi che l'attività corsuale dovrebbe possedere, si propone un'attività di formazione i cui elementi più significativi vengono evidenziati nei seguenti punti:

### **23.1 Finalità e caratterizzazione del corso**

La frequenza al corso, nella misura di almeno il 70% del monte ore complessivo, è condizione per l'ammissione alla verifica d'esame finale dell'idoneità dal punto di vista sanitario per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing e trucco permanente.

Tale idoneità costituisce il presupposto irrinunciabile per l'esercizio della stessa attività.

Nell'ambito del corso verranno impartite in modo preponderante lezioni teoriche sulla profilassi sanitaria, prevedendosi altresì la proposizione di tecniche professionali di tatuaggio e piercing, con finalità eminentemente pratica.

Il corso, articolato in 90 ore didattiche, è strutturato secondo i moduli ed i contenuti evidenziati nell'allegato alla presente delibera

### **23.2 Utenti del corso**

L'attività formativa è rivolta a coloro che già svolgono attività di tatuaggio e piercing e a quanti intendono aprire laboratori per l'esecuzione di tali pratiche. Tra i primi sono inclusi quanti svolgono tale attività all'interno degli studi di estetista/parrucchiere/barbiere e quanti eseguono tali trattamenti in modo esclusivo.

Coloro che già esercitano l'attività di tatuaggio o piercing, ai fini della frequenza al corso, devono possedere almeno il requisito decennale del titolo di studio (da intendersi come ammissione al terzo anno di scuola media superiore), tranne per quanti sono in possesso della qualifica professionale di estetista.

A questi ultimi verrà riconosciuto un credito formativo corrispondente al 1° modulo del programma didattico previsto.

Coloro che intendono iniziare l'attività, per accedere al corso, dovranno avere conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale ottenuta attraverso un corso triennale di formazione professionale.

### **23.3 Svolgimento del corso**

Le strutture presso le quali verrà svolto il corso predisporranno un registro, preventivamente vistato in ogni sua pagina dal competente Ufficio (ASP - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente). Tale registro servirà a certificare le ore di lezione svolte, i relativi argomenti trattati, le effettive presenze dei docenti nelle singole lezioni e, per gli allievi iscritti, la presenza e l'assenza.

Al termine del corso, una Commissione composta dal Direttore e da almeno due docenti del corso (di cui almeno un medico); nonché da un rappresentante della Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute - Settore Area LEA\*, valuterà, attraverso la predisposizione di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, l'idoneità professionale dei candidati ammessi all'esame finale.

La commissione rilascerà un attestato di frequenza con l'indicazione dell'idoneità conseguita.

**Autocertificazione per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing**

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP .....

Il/la sottoscritto/a..... nato/a ..... il.....

Residente a ..... in via..... prov.....

**Dichiara sotto la propria responsabilità :**

Di esercitare già l'attività di:

tatuaggio

piercing

altro

personale dipendente: SI n°

NO

nel Comune..... Prov. .... Via..... n°..... con  
autorizzazione n..... del.....

- In modo continuo
- In modo discontinuo
- In modo occasionale

Di possedere partita IVA n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio delle attività di tatuaggio/piercing/altro comporta e di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto, non appena lo stesso verrà istituito.

Data

Firma.....

**Informazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing**

Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola media-entità.

Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.

Si può essere o diventare allergici ai pigmenti e ai metalli.

Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.

In caso di malattia della cute consigliarsi con il proprio medico prima di eseguire tatuaggi o piercing.

**Indicazioni per gli operatori**

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

E' obbligatorio l'uso di guanti monouso, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.

L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

L'operatore fornisce al cliente o se minore a chi esercita la patria potestà, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito alle sostanze e ai materiali che verranno utilizzati per applicare il tatuaggio, in particolare deve indicare quali saranno gli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenza o la presenza di sostanze allergizzanti, e assenza di sostanze tossiche e cancerogene.

Al termine dell'applicazione del piercing, l'operatore fornisce ad ogni cliente opportune istruzioni scritte per la cura della ferita, volte ad evitare l'insorgenza di infezioni.

Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.

Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.

Disinfezione – sterilizzazione e smaltimento rifiuti  
Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi: metalli  
Granulomi e cheloidi  
Reazioni isomorfe ai portatori di malattia psoriasica

**3° modulo di 20 ore**

Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggi e piercing

Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti

Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli:

- ipersensibilità di tipo immediato
- orticaria ed angioedema (definizioni e manifestazioni cliniche)
- anafilassi: definizione

**4° modulo di 20 ore**

Preparazione di un campo sterile e mantenimento

Sterilizzazione dei materiali utilizzati

Disinfezione della cute

Pratica di tatuaggio e piercing

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
*Dr. Luigi Rubens CURIA*

**Documentazione da tenere a disposizione delle Aziende Sanitarie Provinciali**

- dichiarazione di conformità, completa degli allegati, per gli impianti termici eseguiti dopo l'entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- dichiarazione di conformità, completa degli allegati, per gli impianti elettrici eseguiti dopo l'entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- attestazione della "messa in esercizio" dell'impianto di messa a terra e qualora necessario dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche tramite invio:
  - a) per gli impianti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462/01, dei modelli A/B/C allegati al D.M. 12 settembre 1959 all'ISPESL;
  - b) per gli impianti eseguiti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462/01, della dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASP territorialmente competente;
- elenco delle apparecchiature elettriche completo di matricole; certificati di conformità, rapporti di verifica periodica; qualora le apparecchiature fossero già in uso da tempo, deve essere fornita la documentazione di controllo della sicurezza delle stesse;
- certificazione relativa alle caratteristiche di sicurezza delle vetrate aventi origine al di sotto di metri 1 dal pavimento con riferimento alle norme UNI 7697/2007 (vetrate in edilizia: caratteristiche di sicurezza) e seguenti, se dovuto;
- documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modifiche), se dovuto.

IL DIRIGENTE SECTORE  
Dr. Luigi Habens **CURL**

**Corsi di formazione Regionale per tatuatore e piercer : Struttura e Contenuti**

**1° modulo** di 20 ore (credito formativo riconosciuto a quanti sono in possesso della qualifica di estetista)

**A) Cute e mucose**

- Anatomia macroscopica delle mucose
- Elementi di anatomia della pelle: epidermide, derma, ipoderma
- Circolazione cutanea
- Innervazione cutanea
- Termoregolazione
- Cenni di fisiologia della pelle:
- Melanogenesi
- Processo di cheratizzazione
- Funzioni protettive della pelle (film idrolipidico di superficie)
- L'inflammatione: definizione e segni

**B) Semeiotica dermatologica**

- Lesioni elementari primarie: chiazze, macule, pustule, pomfi, vescicole, bolle, noduli
- Lesioni elementari secondarie: croste, escoriazioni, ulcere, ragadi, cicatrici
- Lesioni primarie e secondarie: squame, verrucosità, pustule, sclerosi, atrofia
- Principali agenti infettanti e loro modalità di trasmissione: virus, batteri, miceti, o funghi,
- protozoi, elminti o vermi, rickettsie, bedsonie, artropodi (scabbia, pediculosi, tungiasi, piccola pulce)

**2° modulo** di 30 ore

**A) Formulazione di alcune definizioni:**

- Infezione
- Contaminazione
- Disinfezione
- sterilizzazione,
- Antisepsi
- Asepsi
- Sanificazione
- germicida

**B) Disinfezione:** disinfestanti naturali, disinfezione artificiale, mezzi di disinfezione artificiale (fisici e chimici)

Principali infezioni a trasmissione parenterale- ematica:

- Epatite virale (epatite A, B, C ed altre forme di epatite virale)
- TBC, lebbra, infezioni piogeniche. LUE, verucche
- AIDS (HIV)

Vie di trasmissione (parenterale e parenterale inapparente)

Profilassi generica

Profilassi specifica

Vaccinazione

**Consenso informato.**

Il/la sottoscritto/a.....nato/a.....

il..... residente a.....

Via.....prov.....

**Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato informato che:**

- Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura.
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità.
- Con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.
- Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli
- Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.

**Dichiara inoltre di essere stato informato** sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Data.....

FIRMA.....

- Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale essi sono stati richiesti.
- Sui dati dichiarati gli organi accertatori possono in qualsiasi momento effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio.

**Per i minorenni**, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza il tatuaggio o il piercing, ed indicare il tipo di tatuaggio e la sede di applicazione.

**NB.** La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr. Luigi Ruffino CURIA

\* La Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute – Settore Area LEA, potrà delegare un rappresentante dell'ASP – Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente.

\* Per i corsi organizzati dalle Aziende Sanitarie Provinciali, non è prevista nella Commissione la rappresentanza della Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute – Settore Area LEA.

#### **23.4 Docenza**

Le lezioni saranno impartite da personale medico competente nelle materie di carattere sanitario previste dal programma del corso e da esperti di riconosciuta esperienza, per la parte del corso dedicata agli aspetti più strettamente professionali. La scelta dei docenti è operata dal Direttore del corso della struttura titolare dell'attività formativa.

#### **23.5 Pubblicizzazione**

Al fine di rendere nota l'iniziativa, si ritiene necessaria un'ampia sua pubblicizzazione, coinvolgendo le ASP ed i Comuni della Regione Calabria.

Tali soggetti istituzionali già da tempo sono sollecitati dalla popolazione affinché vengano approntate adeguate misure in materia e, pertanto, vanno considerate come sicuri punti di riferimento.

I corsi saranno istituiti dalla Regione Calabria e attuati dai Dipartimenti Regionali competenti o dalle ASP o altri organismi accreditati all'uopo delegati dalla Regione.

L'Azienda Sanitaria Provinciale, può stipulare convenzioni con enti ed associazioni, accreditate, cui affidare la gestione e l'organizzazione dei corsi.

#### **24. CORSI EQUIPOLLENTI**

Sono considerati equipollenti al corso di formazione, tutti i corsi di formazione per esercenti le attività di tatuaggio o piercing, frequentati fuori dal territorio regionale, se conformi alle linee guida fornite dal Ministero della Salute.

L'Azienda Sanitaria Provinciale – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, dichiara l'equipollenza dei titoli conseguiti fuori dal territorio regionale.

#### **25. DISPOSIZIONI FINALI**

I Dipartimenti di Prevenzione delle ASP dovranno impegnarsi a curare la diffusione di informazioni attraverso campagne di educazione sanitaria alla popolazione in generale e ai giovani in particolare, al fine di aumentare le conoscenze sui rischi connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing, nei contesti di maggiore aggregazione quali scuole, centri sportivi e palestre, carceri, ecc..

Inoltre i Dipartimenti di Prevenzione delle ASP attraverso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, sulla base delle verifiche effettuate e delle comunicazioni ricevute, faranno pervenire annualmente al Dipartimento Regionale – Tutela della Salute i dati delle attività controllate completi delle informazioni relative agli esercenti.

Il Dipartimento regionale, Tutela della Salute, svolgerà una funzione di monitoraggio sulle attività disciplinate dalla presente delibera, con finalità di valutare l'applicazione degli adempimenti prescritti e dell'impatto sulla salute; altresì provvederà all'elaborazione dei dati predisponendo degli elenchi relativi alla presenza degli esercizi di tatuaggio e piercing, su tutto il territorio regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dr. Luigi Rubino

- indossare guanti in lattice monouso;
- rimuovere orecchini già presenti;
- mantenere libera la zona auricolare da capelli, eventualmente raccogliendoli, e lembi di abiti;
- pulire e disinfettare con cura l'area dell'orecchio interessata alla foratura utilizzando un prodotto dotato di proprietà battericide;
- verificare visivamente che l'orecchio sia sano ed integro. E' vietato praticare il piercing in presenza di cisti, verruche, abrasioni, capillari ecc.;
- segnare sul padiglione auricolare, mediante una penna non tossica, il punto in cui sarà eseguita la foratura, secondo le indicazioni del cliente;
- non eseguire il foro se il punto scelto dal cliente se è troppo vicino al bordo dell'orecchio o se è adiacente ad un foro preesistente;
- utilizzare esclusivamente pre-orecchini in confezione integra ancora sigillata ed aprirli solamente davanti al cliente al momento della foratura. I pre-orecchini devono rispettare le vigenti norme comunitarie relative ai metalli bio-compatibili ed il loro imballo deve essere contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto. L'involucro dei pre-orecchini con tali dati deve essere conservato ed applicato alla scheda di registrazione.

### **21.7 Fine lavoro e gestione rifiuti**

Dopo aver eseguito il piercing, prima di far alzare il cliente dalla sedia, è necessario accertarsi che questi abbia compreso le indicazioni per la buona cura del foro all'orecchio nei giorni successivi.

Gli strumenti ed i materiali di consumo devono essere riposti e conservati in luogo pulito ed asciutto.

La cartuccia vuota deve essere rimossa dallo strumento.

I guanti in lattice e i prodotti usati per la pulizia preparatoria dell'orecchio possono essere eliminati utilizzando i normali circuiti della raccolta differenziata in quanto non si tratta di rifiuti speciali pericolosi.

## **22. VIGILANZA E CONTROLLO**

1. L'ASP e qualsiasi Autorità cui sono attribuiti poteri di accertamento, esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e professionali previsti per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.
2. L'ASP attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, verifica l'esistenza dei requisiti comunicati. In caso di carenze in tal senso, darà indicazioni ai Sindaci per gli adeguamenti necessari per il ripristino dei requisiti medesimi, indicando anche i termini.
3. Le ASP nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie sospendono l'attività, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.
4. Nei casi di cui al comma 3, il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine fissato dall'ASP.
5. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 4, il Sindaco, anche su richiesta dell'ASP dispone la chiusura dell'attività dell'esercizio.

## **23. CORSI PROFESSIONALI OBBLIGATORI**

La formazione degli operatori ha il fine di istruire sui rischi connessi all'esercizio della pratica del tatuaggio e del piercing, sull'anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, sulle norme igienico-sanitarie che detti operatori devono osservare nell'esercizio

Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato, rilasciate dagli utenti, agli organizzatori che le conservano fino al termine del periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi (cinque anni).

## 20. LIMITI ALL'ATTIVITÀ DI PIERCING E TATUAGGI

- E' necessario acquisire il consenso informato dell'utente utilizzando la scheda allegata.
- E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, per cui il consenso informato va sottoscritto per i minori di anni 14, trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica.
- E' necessario predisporre una scheda personale per ciascun utente nella quale si specificino:
  - la sottoscrizione del modulo del consenso informato;
  - la data dell'intervento;
  - il nome dell'utente, età, indirizzo e numero telefonico;
  - l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, da parte dell'utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing.

### 20.1 E' necessario richiedere e fornire le seguenti informazioni:

L'operatore deve chiedere al cliente informazioni relative allo stato di salute se maggiorenne, in caso di minori a colui che esercita la patria potestà, in particolare l'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing in presenza di:

- malattie della pelle;
- disturbi della coagulazione, tendenza alle emorragie oppure alla formazione di cheloidi;
- malattie che predispongono alle infezioni (immunodeficienze, diabete, uso di cortisonici ad alte dosi);
- è altresì, importante evitare di eseguire tatuaggi e piercing in parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa: tatuaggio esteso alla totalità del corpo.
- piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre, sul capezzolo.
- è importante porre particolare attenzione a due categorie di persone: donne in gravidanza e minori.
- L'operatore deve dare al cliente, o se minore ai genitori o tutore, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito alle sostanze e ai materiali che verranno utilizzati per applicare il tatuaggio, in particolare deve indicare quali saranno gli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenza o la presenza di sostanze allergizzanti, e assenza di sostanze tossiche e cancerogene.
- Al termine dell'applicazione del piercing, l'operatore deve fornire ad ogni cliente opportune istruzioni scritte per la cura della ferita, finalizzate a prevenire l'insorgenza di infezioni.

La conservazione dei documenti deve avvenire in armadi metallici dotati di serratura con chiavi di chiusura, nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.).

Possono essere realizzati corsi di formazione da Enti/Organismi di altre Regioni, accreditati dalla Regione di appartenenza ed in ossequio di quanto disposto dalla presente regolamentazione.

L'Organismo accreditato, che intende svolgere il corso di formazione, preventivamente (30 giorni) notifica all'ASP - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, la seguente documentazione:

- Accreditemento regionale in corso;
- Legale rappresentante e sede di svolgimento;
- Programma, docenti, curriculum docenti.

### **18. INIZIO ESERCIZIO ATTIVITA'**

Il D.L.n. 7/2007, convertito successivamente nella legge 40/2007, recante " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" e s.m. e i. all'art.10 comma 2 stabilisce che le attività di cui sopra non sono più subordinate al rilascio di autorizzazione, le stesse infatti sono soggette alla sola presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune, fermo restando il rispetto, per quanto qui interessa, di tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria che dovrà essere attestato nella suddetta dichiarazione.

Allo stato attuale si delineano le procedure per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing.

### **18.1 PROCEDURE PER COLORO CHE GIA' ESERCITANO CON AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

Presentazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di competenza di una autocertificazione in cui l'operatore dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta e di adeguarsi ai contenuti della presente delibera entro 365 giorni.

Sottoscrivere l'impegno a frequentare il primo corso istituito dalla Regione o altro ente accreditato ed autorizzato, inviando successivamente l'attestato conseguito.

L'ASP, competente per territorio, verificherà l'esistenza e il mantenimento dei requisiti dichiarati.

In caso di mancato adempimento l'Amministrazione Comunale provvede alla revoca dell'Autorizzazione.

### **18.2 PROCEDURE PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE TALE ATTIVITA'**

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, come suddetto, deve essere comunicato, anche attraverso lo sportello unico delle imprese, al Comune, alla Camera di Commercio e all'Azienda Sanitaria Provinciale, con specificato: titolarità, sede, attrezzature, nominativo e titoli dell'operatore e in particolare l'attestato relativo al corso di formazione frequentato. Alla comunicazione presentata all'ASP dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali, in scala 1:100, con l'indicazione dell'uso dei locali;
- copia certificato di Agibilità e sulla destinazione d'uso dei locali;
- relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e attrezzature;
- elenco attrezzatura utilizzata unitamente alle schede di conformità alla norme vigenti, per l'esercizio dell'attività sottoscritto dal titolare;
- dichiarazione di conformità degli impianti idrico-sanitari ed elettrico ai sensi della legislazione vigente in materia;
- descrizione sulle modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti prodotti durante

L'esercizio delle attività deve essere svolto in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.

Si raccomanda che le operazioni per la pulizia vengano effettuate nel seguente modo:

#### **14.1 Pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici, degli arredi:**

1. Pavimenti: spazzatura ad umido ovvero uso di aspirapolvere per evitare di sollevare la polvere e successivo lavaggio con acqua tiepida e detergente.
2. Arredi: pulizia delle superfici con un panno umido imbevuto di soluzione detergente, risciacquo e asciugatura con panno pulito.
3. Servizi igienici (pavimenti e sanitari): pulizia con soluzione detergente-disinfettante e successivo risciacquo.

#### **14.2 Pulizia settimanale di fondo dei locali con comuni detergenti tensioattivi e successiva disinfezione.**

1. Vetri: pulizia con panno umido con comuni detergenti per vetri.
2. Arredi: carrelli, lavatesta, lampade, poltrone/lettini ed altre attrezzature elettromedicali vanno sanificati con detergenti-disinfettanti, avendo cura di pulire anche l'interno ed eventuali ruote e/o pedali.

I panni umidi o le spugne usati per la pulizia dei servizi igienici non devono essere impiegati per la pulizia di altri locali e dopo l'uso vanno lavati, risciacquati, disinfettati e messi ad asciugare.

L'azione del detergente utilizzato è influenzata dal suo dosaggio, dal tempo di contatto, dalla temperatura dell'acqua utilizzata e dall'azione meccanica di sfregamento; pertanto i detergenti devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite dal produttore. I prodotti per la detersione vanno conservati nella loro confezione originale e non vanno mescolati tra di loro. Tutti i prodotti per la sanificazione vanno custoditi in idonei contenitori chiusi.

Per la disinfezione dei pavimenti e degli arredi vanno usati o detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) o disinfettanti cloroderivati come ad esempio l'ipoclorito di sodio (candeggina).

L'utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiali biologici. I disinfettanti devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni fornite dal produttore e secondo le presenti linee guida.

Per la disinfezione ambientale può essere utilizzata una concentrazione di ipoclorito di sodio al 5% (250 mg ogni 5 litri di acqua) o di altri disinfettanti di analoga efficacia. In caso di decontaminazione di superfici imbrattate di sangue o altri liquidi biologici va usato ipoclorito di sodio in concentrazione di 100 ml per 1 litro di acqua, o altro germicida anche solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) di analoga efficacia.

#### **15. SANIFICAZIONE DELLA BIANCHERIA E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO**

È raccomandato l'utilizzo di sopravvesti o telini di protezione per i clienti preferibilmente di tipo monouso.

La biancheria e gli indumenti di lavoro devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. La biancheria di lavoro può essere del tipo monouso.

Le protezioni per i clienti devono essere sostituite ad ogni cliente.

Il materiale "sporco" da riutilizzare (teli, indumenti da lavoro ecc) deve essere depositato in un contenitore rigido che sia lavabile e disinfettabile per evitare la diffusione e la contaminazione di germi.

La sanificazione del materiale non monouso deve di regola avvenire quotidianamente in lavatrice a temperature superiori a 70° C.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr. Luigi Rubino CURIA

secondi, poi sciacquate e asciugate con salviette monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante.

## 10. SANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni prima di essere riutilizzati devono essere sterilizzati come di seguito specificato, al fine di prevenire la diffusione di infezioni a trasmissione parenterale, quali le infezioni da virus dell'epatite virale (HBV e HCV) o da virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV) che possono essere contratte dai clienti o dagli operatori attraverso strumenti contaminati.

La sterilizzazione consente l'eliminazione di tutti i germi patogeni, comprese le spore e rappresenta l'intervento da preferire in tutti i casi in cui può essere applicato.

Le componenti elettriche degli strumenti di lavoro che potrebbero essere danneggiate se immerse in liquidi disinfettanti o trattate in autoclave, vanno strofinati bene con un panno di cotone pulito e imbevuto di alcool etilico, lasciati asciugare e conservati in contenitori disinfettati.

I contenitori ed i rispettivi coperchi, usati per conservare gli strumenti o per raccogliere gli strumenti usati devono essere lavati e disinfettati giornalmente come indicato di seguito.

La sanificazione deve avvenire in locali/spazi dedicati separati da quelli ove si svolgono le prestazioni e attrezzati con adeguato piano di lavoro e lavabo con acqua potabile corrente calda e fredda e comandi di erogazione non manuali.

## 11. STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

La sterilizzazione con autoclave è il metodo da seguire per la sanificazione degli strumenti in quanto efficace, semplice e facilmente verificabile.

L'autoclave deve essere utilizzata solo per gli usi e le procedure previste nel manuale d'uso che deve essere conservato insieme al libretto di manutenzione periodica.

Le autoclavi indicate per l'attività di tatuaggio e piercing sono quelle di classe B a vuoto frazionato.

Prima dell'inserimento in autoclave, gli strumenti utilizzati vanno sottoposti alla seguente procedura preliminare.

1. Disinfezione preliminare: serve ad abbattere la carica batterica portando gli strumenti a livello di sicurezza a tutela della salute del lavoratore.

a) La soluzione di disinfettante va preparata in un contenitore adeguato secondo le concentrazioni indicate dal produttore;

b) gli strumenti vanno immersi nella soluzione disinfettante immediatamente dopo l'utilizzo (prima che le sostanze organiche si disidratino).

2. Detersione: gli strumenti vanno detersi strofinandoli manualmente con una spazzola a manico lungo; può essere eventualmente utilizzata una macchina automatica ad ultrasuoni.

3. Controllo visivo ed asportazione di eventualmente materiale organico residuo.

4. Risciacquo ed asciugatura accurata degli strumenti con telini puliti.

Si procede quindi al confezionamento degli strumenti secondo la seguente procedura:

- gli strumenti vanno confezionati lavorando su un piano di appoggio pulito e utilizzando buste apposite, dotate di indicatori di sterilità e termosaldabili;
- la saldatura va eseguita ad una distanza non inferiore ai 3 cm dal contenuto in maniera da evitare rotture accidentali;
- gli strumenti taglienti e acuminati devono essere incappucciati per scongiurare eventuali perforazioni.

Le buste comunemente usate sono del tipo a foglio singolo e garantiscono la sterilità dei materiali per 30 giorni.

Gli immobili destinati all' esercizio di piercing e tatuaggio devono essere forniti di acqua potabile, ed aver acquisito l'autorizzazione allo scarico dall'Autorità Competente, essi sono composti di:

- locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- locale polifunzionale per ricevimento, attesa-clienti, servizio cassa;
- locale spogliatoio;
- servizio igienico con antibagno;
- locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione.

Gli stessi devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. I locali dove vengono effettuate le procedure devono essere separati a tutta altezza dal locale d'attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione delle attrezzature.

Essere dotati di idonei armadi lavabili e disinfettabili dove conservare i materiali puliti e sterilizzati.

La superficie minima di tali locali non deve essere inferiore a 14 mq.

L'altezza media non inferiore a mt. 2,70; in presenza di coperture inclinate l'altezza minima non è inferiore a mt. 2, 20. Sono fatte salve le eventuali deroghe rilasciate dai Comuni per gli immobili dei centri storici.

Devono avere finestre apribili per consentire adeguata aerazione e illuminazione naturale, le cui superfici devono garantire un rapporto pari ad 1/8 della superficie di calpestio del locale. L'aerazione naturale, se insufficiente, può essere integrata dall'installazione di impianto di aerazione artificiale realizzato conformemente alle norme UNI Vigenti con indicazione dei ricambi volume/ora.

I pavimenti, le pareti fino a 2 mt. e gli arredi, devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.

Dotazione di un lavandino con acqua corrente calda e fredda.

2. Il locale o vano polifunzionale per l'accoglienza e l'attesa deve essere separato a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, ed idoneamente arredato.

L'altezza media non inferiore a mt. 2, 70.

3. Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro).

4. Il servizio igienico, con antibagno deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

5. Locale o spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati.

L'"area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione.

Inoltre deve essere assicurato il rispetto della normativa sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D. L.vo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed idrosanitari (D.M.37/08).

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Luigi Ambrogi

- teli contaminati, indumenti, spatole, o guanti monouso non vengono eliminati in modo appropriato immediatamente dopo l'uso;
- i locali, l'arredo e le attrezzature non sono conservati puliti, in buono stato igienico e di funzionamento;
- i materiali destinati al contatto con gli utenti non vengono maneggiati e utilizzati con la dovuta igiene.

**b) Reazioni allergiche:** sono disturbi del sistema immunitario caratterizzati da uno squilibrio della reattività immunologica, che determina reazioni anomale al contatto con determinate sostanze (allergeni) quali coloranti, additivi, ecc..

**c) Granulomi:** sono noduli che si formano attorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo.

**d) Cheloidi:** sono determinati da eccessiva formazione di tessuto cicatriziale nel processo di cicatrizzazione di una ferita. Va sottolineato che la formazione di esiti cicatriziali e di cheloidi è più frequente nei giovani, inoltre le tecniche per la rimozione dei tatuaggi possono comportare, esse stesse, esiti cicatriziali lasciando sulla pelle cicatrici scure. Le aree anatomiche più predisposte sono il torace, le spalle e il collo.

### 3. INDICAZIONI PER L'OPERATORE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Gli operatori che praticano attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente o semi-permanente, a tutela della salute dei clienti e di se stessi, devono rispettare alcuni principi igienici basilari al fine di prevenire le malattie infettive e operare in condizioni di sicurezza:

1. Valutazione preventiva da parte dell'operatore sullo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o alle mucose o nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse;
2. Usare guanti protettivi monouso in tutte le fasi di lavoro indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere cambiati dopo ogni utente.  
Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
3. Impiegare solo aghi e taglienti monouso e sterili;
4. Tutti gli altri materiali e strumenti da utilizzare durante l'attività, diversi da aghi e taglienti, devono essere sterili e preferibilmente monouso se reperibili sul mercato, altrimenti dopo l'utilizzo tutti gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di disinfezione, lavaggio e di sterilizzazione con il calore. I presidi da riutilizzare debbono essere immediatamente dopo l'uso, sanificati mediante immersione in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV, quindi smontati e lavati e solo successivamente sottoposti a sterilizzazione;
5. La sterilizzazione si ottiene esclusivamente utilizzando uno dei seguenti apparecchi:
  - autoclave con produzione di calore umido sotto forma di vapore in pressione: si utilizza ad una pressione di 121°C per un minimo di 20 minuti, rappresenta il metodo di scelta per lo strumento riutilizzabile;
  - stufa a secco: la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore;
6. Nei casi in cui le caratteristiche della strumentazione non sono compatibili con la sterilizzazione tramite l'uso del calore si può fare ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello.  
I disinfettanti chimici ad azione germicida, il cui uso si ribadisce è limitato alle sole situazioni in cui non è possibile utilizzare la sterilizzazione fisica, sono:
  - l'ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm,
  - la glutaraldeide al 2%.